

Civile Sent. Sez. 5 Num. 23585 Anno 2015

Presidente: MERONE ANTONIO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 18/11/2015

SENTENZA

sul ricorso 5874-2011 proposto da:

COMUNE DI SALA BAGANZA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO MEREU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMILIANO BATTAGLIOLA giusta delega in calce;

2015

3130

- *ricorrente* -

contro

FRUTTICOLTORI ASSOCIATI PARMENSI SAC in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO MAZZADI, VIRGILIO ANTELMI giusta delega a margine;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 39/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PARMA, depositata il 07/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l'Avvocato MEREU che ha chiesto l'accoglimento;

udito per i controricorrenti l'Avvocato ROMANELLI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, sez. di Parma, con sentenza depositata il 7-4-2009, respingeva l'appello col quale il comune di Sala Baganza - censurando la decisione di primo grado - aveva chiesto la conferma di un avviso di liquidazione dell'Ici relativa all'anno 2005, non versata dalla società Frutticoltori associati parmensi.

La commissione osservava che la società aveva dimostrato il requisito di ruralità di cui all'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in l. n. 133 del 1994, essendosi trattato di impresa agricola e di fabbricato strumentale all'attività svolta dai soci, obbligati al conferimento dei prodotti. Ne traeva la conclusione che la società doveva essere considerata non soggetta all'Ici.

Il comune di Sala Baganza ha proposto ricorso per cassazione con atto spedito in notifica il 28-2-2011, nel quale ha evidenziato che dopo la sentenza *de qua* questa corte, a sezioni unite, con sentenza n. 18565-09 ha affermato il distinto principio secondo il quale per stabilire le caratteristiche di ruralità di edifici esistenti, ai fini dell'esenzione dall'Ici, occorre aver riguardo al dato dell'iscrizione catastale.

Ici -
liquidazione -
attività agricola
- ruralità
dell'immobile -
ricorso tardivo -
domanda di
rimessione in
termini per
overruling -
inammissibilità

Ha quindi preliminarmente chiesto di esser rimesso in termini per la proposizione del ricorso per cassazione, col quale ha poi articolato un unico motivo.

La società ha replicato con controricorso e successivamente ha depositato una memoria.

Motivi della decisione

I. - Il ricorrente ha invocato la rimessione in termini onde superare il giudicato formale formatosi sulla sentenza d'appello, depositata il 7-4-2009 e non impugnata nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

All'uopo ha fatto riferimento all'insegnamento giurisprudenziale sul cd. *overruling*, citando in particolare Sez. 2^a n. 15811-10.

Ha quindi dedotto un unico motivo di ricorso, censurando la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 9, co. 3-bis, del d.l. n. 557-93, conv. in l. n. 133-94, e dell'art. 23, co. 1-bis, del dl. N. 208-08, conv. in l. n. 14-09, ed evidenziando che ai fini dell'Ici gli edifici rurali possono essere ritenuti esenti solo se accatastati in cat. A/6 o D/10.

II. - Il ricorso è inammissibile per due ragioni.

La prima, dirimente, attiene all'istituto dell'*overruling*, qui malamente invocato.

Il principio di diritto reso da Sez. 2^a n. 15811-10, cui il ricorrente ha fatto esplicito riferimento, è il

seguinte: "Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l'errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell'impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell'atto di impugnazione, discenda dall'overruling; il mezzo tecnico per ovviare all'errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis c.p.c., (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell'istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili".

Il principio - condiviso da altre successive decisioni di questa corte, anche a sezioni unite - attiene unicamente al profilo degli effetti del mutamento di una consolidata interpretazione del giudice della nomofiliachia in ordine a norme processuali (da ultimo v. Sez. un. n. 10453-15),

costituendone fondamento i principi di affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali quale presidio imprescindibile di uguaglianza tra i cittadini e di giustizia del processo (cfr. Sez. un. n. 23675-14)

Evocarlo nel caso di specie è assolutamente incongruo, dal momento che qui non si discorre né di mutamenti giurisprudenziali della corte di cassazione, né tanto meno di indirizzi interpretativi riguardanti norme del processo. Si discorre semplicemente del sopravvenuto consolidamento di un indirizzo giurisprudenziale in merito alle condizioni di esenzione dall'Ici per i fabbricati di tipo rurale.

Conseguentemente non può farsi luogo alla rimessione in termini per difetto del presupposto, e il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.

III. - Peraltro il ricorso sarebbe inammissibile anche per come redatto.

L'impugnata sentenza è stata difatti depositata il 7-4-2009, onde il giudizio di cassazione è soggetto al regime del filtro a quesiti di cui all'art. 366-bis c.p.c.

E il motivo articolato dal comune ricorrente non è stato concluso dal necessario quesito di diritto.

IV. - All'inammissibilità del ricorso consegue l'onere delle spese processuali.

p.q.m.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario nella misura di legge.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, addì 22 ottobre 2015.

Il Presidente

